

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2004

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLA DIFESA
(LAGORIO)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELL'INTERNO
(ROGNONI)

COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(MORLINO)

COL MINISTRO DELLE FINANZE
(REVIGLIO)

E COL MINISTRO DEL TESORO
(PANDOLFI)

Ordinamento giudiziario militare di pace
e norme sui magistrati militari

Presentato il 17 settembre 1980

ONOREVOLI COLLEGHI! — La necessità di profonde modifiche dell'ordinamento giudiziario militare di pace si inserisce, come necessario momento, nel più ampio processo di rielaborazione del sistema legislativo afferente alla tutela penale militare, costituendo lo svolgimento dei principi ai quali dovranno ispirarsi le modifiche al codice penale militare di pace.

Un puntuale adeguamento al precetto di indipendenza dei giudici speciali, stabilito dall'articolo 108, secondo comma, della Costituzione, la presidenza tecnica

del collegio giudicante, l'introduzione del giudizio di appello nel rito penale militare, il riordinamento del Tribunale supremo militare costituiscono gli elementi qualificanti dell'allegato disegno di legge.

Nel riesame della normativa, non si è tralasciato di valutare che il giudice militare, collocato nel sistema giuridico tra gli organi speciali di giurisdizione — VI disposizione transitoria e finale, comma primo, della Costituzione — postula una struttura particolare, che risponda ad esigenze le quali non troverebbero adeguato soddi-

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

sfacimento nelle strutture del giudice comune, in relazione, in tempo di pace, alla posizione soggettiva dei giudicabili (militari in servizio) ed all'oggetto del giudizio (reati militari), talché, per un basilare criterio di ragionevolezza, non si potrebbe giungere, perseguendo un modello di astratta simmetria, sino ad un perfetto parallelismo con le strutture del giudice comune, senza contraddire l'esistenza stessa del giudice speciale voluto dalla Costituzione.

L'elemento caratterizzante del giudizio militare è costituito dalla partecipazione di militari al collegio giudicante, in qualità di soggetti idonei a valutare adeguatamente il fatto di reato, sì che il loro apporto nei giudizi di merito si appalesa indispensabile.

Non varrebbe opporre che al giudice, per l'attuazione del diritto oggettivo, basta sussumere il caso concreto nella norma, avvalendosi, se necessario, di periti, poiché — come ha osservato la dottrina — soltanto l'affinata sensibilità e la specifica preparazione del giudice significano, nella materia in questione, capacità di compiere sapientemente l'analisi critica del caso concreto ed altresì di cogliere la vera portata della norma, che spesso assume nozioni presupposte e consente giudizi di valore ed apprezzamenti discrezionali.

Pur conservando nella struttura del giudice di merito militari con funzioni giurisdizionali, per realizzare un più penetrante adeguamento al precetto costituzionale di indipendenza, si è ritenuto necessario eliminare ogni discrezionalità nel procedimento di nomina dei predetti giudici militari.

Criteri obiettivi sono altresì predeterminati per la formazione del collegio giudicante, al fine di eliminare la discrezionalità del presidente che, al riguardo, il vigente ordinamento consente.

Il giudice militare, infine, tenuto conto della sua posizione funzionale, è sottratto alla potestà disciplinare dei superiori gerarchici, in relazione a comportamenti in contrasto con i doveri del proprio ufficio: l'articolo 27 demanda, infatti, al Tribunale supremo militare, nella composizione spe-

ciale indicata dall'articolo 38, l'irrogazione di sanzioni, salvo ed impregiudicato l'esercizio dell'azione penale.

L'affidamento della presidenza del collegio ad un magistrato militare, anziché ad un ufficiale generale, come l'attuale ordinamento stabilisce, soddisfa l'esigenza di assicurare che le delicate e complesse funzioni attribuite dalla legge processuale e penale al presidente, sia nella fase degli atti preliminari al giudizio sia in quella del dibattimento, siano esercitate da un magistrato, in relazione alla sua specifica preparazione tecnico-professionale.

Inoltre, anche per quanto riguarda i magistrati militari, viene meno la dipendenza, fino ad oggi necessaria per ragioni tecniche, dei giudici relatori e dei giudici istruttori dal capo dell'ufficio del pubblico ministero.

Nel disegno di legge è mantenuto il principio secondo il quale i giudici militari sono di grado superiore o almeno eguale a quello dell'imputato, non sulla scia della superata concezione della giurisdizione penale militare come continuazione della potestà disciplinare attribuita ai superiori, ma tenuto conto che questi ultimi si rivelano i più qualificati, per istruzione tecnico-militare ricevuta ed esperienza vissuta, alla valutazione di certi fatti di reato.

Tuttavia, mentre secondo l'attuale ordinamento possono far parte del collegio solo ufficiali aventi almeno il grado di capitano, il disegno di legge prevede espressamente che anche sottufficiali, con il grado di aiutante di battaglia e maresciallo maggiore ed equivalente, siano chiamati a funzioni giudiziarie.

Il disegno di legge accoglie nell'ordinamento giudiziario militare le innovazioni conseguenti all'introduzione del giudizio di appello (all'uopo istituendo un Tribunale militare di appello ed una sezione distaccata dello stesso) e al riordinamento del Tribunale supremo militare.

Il riordinamento del Tribunale supremo militare, oggetto in passato di studi, polemiche e progetti sui quali non appare il caso di soffermarsi, viene attuato attraverso il meccanismo di una sezione

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

specializzata della Corte di cassazione per i ricorsi avverso le decisioni emesse dagli organi giudiziari militari di merito.

Anche se è stato obiettato in passato che, trattandosi di una fase del giudizio di mera legittimità, non si giustifica la partecipazione ad essa di elementi estranei alla magistratura di cassazione, sembra che l'accennata soluzione sia in definitiva la migliore.

Invero, come è stato giustamente osservato, se una giurisdizione speciale dovesse sboccare, al termine dello sviluppo del processo, in un organo di giurisdizione ordinaria, si delineerebbe il pericolo di un'insanabile frattura tra l'amministrazione della giustizia da parte del giudice speciale e l'amministrazione della giustizia da parte del giudice ordinario. Vero è che, quando si tratta di procedere solo all'interpretazione della legge, non vi è differenza fra giudice ordinario e giudice speciale, ma è pur vero che, anche mantenendo fermi i più rigorosi canoni di ermeneutica, non può negarsi che all'interpretazione di una norma può concorrere anche la particolare visione dell'ambiente in cui questa norma è chiamata ad operare e degli interessi che essa è chiamata a tutelare.

Nell'interpretazione di alcune norme giuridiche, soprattutto di norme speciali, sono chiamati talvolta ad intervenire concetti extragiuridici, particolari di talune istituzioni, alla determinazione dei quali possono più efficacemente collaborare coloro che più adeguatamente conoscono la istituzione in cui detti concetti si elaborano ovvero assumono particolare fisionomia.

Non si tratta con ciò di porre una distinzione tra l'interpretazione della norma comune e l'interpretazione della norma speciale, bensì di riconoscere, pur nel quadro della unità delle regole di interpretazione del diritto, le insopprimibili sfumature distintive, alle quali è opportuno adattare l'organo giudiziario chiamato a compiere tale opera di interpretazione.

Né, come pure è stato autorevolmente ricordato, è da trascurare — proprio sotto

tale profilo — che all'Assemblea costituente l'onorevole Mortati si oppose alla riconduzione delle giurisdizioni speciali al vertice unitario della Cassazione proprio in considerazione della necessità di mantenere la giurisdizione speciale integralmente autonoma; e che la stessa opposizione a tale autorevole opinione non poté del tutto disconoscere il valore dell'opposta tesi. Sicché la proposta di mantenere, in conformità all'articolo 111 della Costituzione, il controllo della Cassazione sulle decisioni dei tribunali militari, demandandolo alla sezione specializzata, appare come un punto di intesa tra le due opposte esigenze, delineatasi già all'Assemblea costituente.

Quando, infine, si sarà considerato che la proposta sezione specializzata, da una parte manterrà la prevalenza numerica dei magistrati ordinari e, dall'altra, sarà integrata dalla partecipazione di magistrati militari (anch'essi tecnici del diritto, come i magistrati ordinari), ogni ulteriore preoccupazione dovrebbe essere superata.

Per quanto concerne i magistrati militari, oggetto di specifica previsione è la sorveglianza sugli uffici giudiziari e sui magistrati — in base alla distinzione fondamentale degli uffici e dei magistrati militari con funzioni giudicanti dagli uffici e dai magistrati militari con funzioni requirenti — che risulta attribuita, rispettivamente, al presidente aggiunto del Tribunale supremo militare e al procuratore generale militare presso tale organo giudiziario.

In ordine al reclutamento, è stato adottato il principio secondo il quale i magistrati militari sono nominati, a seguito di pubblico concorso, tra i laureati in giurisprudenza, i quali abbiano l'idoneità fisica richiesta per la nomina ad ufficiale di complemento. Tale specifica previsione si pone in connessione con il particolare *status*, attribuito al magistrato militare, di ufficiale in congedo del Corpo della giustizia militare, previsto ai fini dell'evenienza bellica.

Preordinate a rafforzare le garanzie di indipendenza dei magistrati militari sono le norme relative al Consiglio della magistratura militare, che in parte si articola

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

sul modello del Consiglio superiore della magistratura, sia in ordine alla composizione, a base prevalentemente elettiva, sia in ordine alle attribuzioni.

Al governo della magistratura militare partecipa inoltre, sia pure indirettamente, il Consiglio superiore della magistratura, cui compete la designazione del presidente del Tribunale supremo militare, il quale è presidente di diritto del Consiglio della magistratura militare.

In analogia alla normativa relativa al Consiglio superiore della magistratura, il disegno di legge prevede altresì un collegamento tra il Consiglio della magistratura militare ed il potere esecutivo. La facoltà attribuita al Ministro della difesa di promuovere l'azione disciplinare sottende un potere di sorveglianza, sia pure a mero contenuto informativo, sull'andamento dell'amministrazione della giustizia militare, in rapporto alla condotta dei magistrati, pur essendo riservata al Consiglio la decisione sui provvedimenti disciplinari.

In sede di emanazione delle disposizioni di coordinamento (articolo 71), si

provvederà anche a modificare il disposto dell'articolo 17 del regio decreto 19 ottobre 1923, n. 2316, nella parte concernente il personale delle carriere direttive e di concetto delle cancellerie giudiziarie militari, prevedendo una differenziata composizione rispetto al Consiglio della magistratura militare ed assicurando la partecipazione di funzionari dirigenti di cancelleria.

L'organico della magistratura militare subisce, rispetto a quello attualmente previsto, l'aumento di una sola unità, in relazione all'istituzione del posto di presidente aggiunto del Tribunale supremo militare.

L'onere finanziario indicato nell'articolo 72 è correlato sia alla valutazione delle differenze retributive conseguenti alla corrispondenza delle categorie e funzioni dei magistrati militari a quelle dei magistrati ordinari sia al ripristino dei posti organici nella qualifica iniziale già resi indisponibili per effetto dell'applicazione dell'articolo 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336.

DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I

DEGLI ORGANI GIUDIZIARI MILITARI,
IN GENERALE

ART. 1.

(Organi della giustizia penale militare).

La giustizia penale militare è amministrata:

- 1) dai tribunali militari territoriali;
- 2) dal tribunale militare di appello;
- 3) dal tribunale supremo militare.

Possono costituirsi con legge uno o più tribunali militari presso il comando di forze armate concentrate fuori dei luoghi nei quali hanno sede gli organi giudiziari indicati nel primo comma, ovvero presso il comando dei corpi militari spediti all'estero.

ART. 2.

*(Cancellerie
e segreterie giudiziarie militari).*

Ogni tribunale militare di cui all'articolo 1 ha una cancelleria e ogni ufficio del pubblico ministero ha una segreteria. Le relative funzioni sono esercitate dal personale delle carriere direttiva e di concetto delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie militari.

Il servizio per la notificazione degli atti può essere disimpegnato da militari dell'Arma dei carabinieri.

ART. 3.

(Sedi giudiziarie militari).

Il numero, le sedi e le circoscrizioni territoriali sono determinati dalla tabella A alle *l* presente ordinamento.

Le piante organiche del personale degli uffici giudiziari militari sono approvate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Consiglio della magistratura militare, avuto riguardo alla effettiva consistenza degli affari giudiziari.

ART. 4.

(Equivalenza dei gradi, comandi, reparti e simili fra le Forze armate dello Stato).

Quando questa legge o i codici penali militari enunciano genericamente alcuno dei gradi, comandi, reparti, servizi e simili, in relazione all'ordinamento dell'Esercito, in tale indicazione s'intendono compresi anche i gradi, comandi, reparti, servizi e simili delle altre Forze armate dello Stato, corrispondenti a norma dei rispettivi ordinamenti.

CAPO II

DEGLI ORGANI GIUDIZIARI MILITARI,
IN PARTICOLARE

SEZIONE I

DEL TRIBUNALE MILITARE TERRITORIALE.

ART. 5.

(Composizione organica).

I tribunali militari territoriali sono costituiti:

1) di un presidente, magistrato militare di appello;

2) di uno o più giudici relatori, magistrati militari di tribunale;

3) di otto giudici militari effettivi, appartenenti all'Esercito, alla Marina e all'Aeronautica, di cui due generali di brigata, due colonnelli, un tenente colonnello, un maggiore, un capitano, un aiutante di battaglia o maresciallo maggiore, e di altrettanti supplenti; di cinque giudici militari effettivi del Corpo della guardia di finanza e di cinque giudici militari effettivi del

Corpo delle guardie di pubblica sicurezza di cui rispettivamente, un colonnello, un tenente colonnello, un maggiore, un capitano, un sottufficiale con il grado di aiutante di battaglia o maresciallo maggiore, per la Guardia di finanza e con il grado di maresciallo di 1^a classe, carica speciale o maresciallo di 1^a classe per le Guardie di pubblica sicurezza, di un maresciallo maggiore del Corpo degli agenti di custodia e di altrettanti membri supplenti.

Una lista di riserva di giudici militari, appartenenti all'Esercito, alla Marina e all'Aeronautica, comprende: un tenente colonnello, un maggiore, un capitano, un aiutante di battaglia o maresciallo maggiore.

ART. 6.

(Ufficio d'istruzione).

In ogni tribunale militare territoriale uno dei magistrati è incaricato dell'istruzione penale. In caso di bisogno, possono essere applicati all'Ufficio d'istruzione altri magistrati militari del tribunale medesimo.

ART. 7.

(Dell'ufficio del pubblico ministero).

L'ufficio del pubblico ministero presso ogni tribunale militare territoriale si compone del procuratore militare della Repubblica, magistrato militare di appello, e di uno o più sostituti procuratori militari, magistrati militari di tribunale.

ART. 8.

(Istituzione di sezioni).

Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio della magistratura militare, può disporsi che presso i tribunali militari territoriali funzionino più sezioni. In questo caso, il presidente presiede la prima sezione e le altre sono presiedute dai magistrati militari più anziani, designati per le

singole sezioni dal Consiglio della magistratura militare.

Con lo stesso decreto viene determinato il numero dei giudici militari, relativo alla composizione organica.

SEZIONE II

DEL TRIBUNALE MILITARE DI APPELLO.

ART. 9.

(Competenza e sede).

Il tribunale militare di appello che esercita la giurisdizione nelle cause in appello dalle sentenze pronunciate in primo grado dai tribunali militari territoriali ha sede in Roma, con sezione distaccata in Verona. La competenza territoriale è indicata nella tabella A.

ART. 10.

(Composizione organica).

Il tribunale militare d'appello è presieduto da un magistrato militare di tribunale supremo militare, nominato alle funzioni direttive superiori ed è composto:

1) di uno o più consiglieri relatori, magistrati militari di appello;

2) di otto giudici militari effettivi, appartenenti all'Esercito, alla Marina e all'Aeronautica, di cui un generale di divisione, due generali di brigata, due colonnelli, un tenente colonnello, un maggiore, un capitano e di altrettanti supplenti; di cinque giudici militari effettivi del Corpo della Guardia di finanza e di cinque del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza di cui un generale di brigata, un colonnello, un tenente colonnello, un maggiore, un capitano e di altrettanti supplenti.

La sezione distaccata è presieduta dal presidente del tribunale militare di appello o dal magistrato militare d'appello più anziano che ne fa parte ed è composta ai sensi delle disposizioni indicate ai numeri 1) e 2) del precedente comma.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Presso il tribunale militare di appello e la sezione distaccata è costituita una lista di riserva di giudici militari, appartenenti all'Esercito, alla Marina e all'Aeronautica, comprendente un colonnello, un tenente colonnello, un maggiore, un capitano.

ART. 11.

(Dell'ufficio del pubblico ministero).

L'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale militare d'appello si compone del procuratore generale militare, magistrato militare di tribunale supremo militare, nominato alle funzioni direttive superiori e di uno o più sostituti procuratori generali militari, magistrati militari di appello.

SEZIONE III

SEDE E FUNZIONI
DEL GIUDICE DI SORVEGLIANZA.

ART. 12.

(Giudice di sorveglianza).

Presso il tribunale militare di appello è costituito l'ufficio del giudice militare di sorveglianza.

Le funzioni di giudice di sorveglianza sono esercitate da due magistrati militari di qualifica non superiore a magistrato militare d'appello, nominati per la durata di un biennio, dal Consiglio della magistratura militare che indica per ciascuno la sfera di competenza.

I magistrati militari addetti all'ufficio di sorveglianza non devono essere adibiti ad altre funzioni giudiziarie.

SEZIONE IV

DEL TRIBUNALE SUPREMO MILITARE.

ART. 13.

(Sede e composizione).

Il tribunale supremo militare è ordinato in sezione specializzata della Corte di cassazione.

Esso ha sede in Roma e si compone:

1) del presidente, magistrato di Cassazione nominato alle funzioni direttive superiori, equiparato a presidente aggiunto della Corte di cassazione;

2) del presidente aggiunto magistrato militare di tribunale supremo militare nominato alle funzioni direttive superiori;

3) di dieci consiglieri di cui cinque consiglieri di Cassazione e cinque magistrati militari di tribunale supremo militare.

Il tribunale supremo militare giudica col numero invariabile di sette votanti, di cui quattro magistrati ordinari e tre magistrati militari.

In caso di mancanza, assenza, incompatibilità o altro impedimento del presidente, il magistrato di Cassazione più anziano ne fa le veci.

ART. 14.

(Dell'ufficio del pubblico ministero).

L'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale supremo militare si compone del procuratore generale militare della Repubblica, magistrato militare di tribunale supremo militare, nominato alle funzioni direttive superiori, e di almeno due sostituti procuratori generali militari, magistrati militari di tribunale supremo militare. In caso di mancanza, assenza, incompatibilità o altro impedimento del procuratore generale militare, il sostituto procuratore generale militare più anziano ne esercita le funzioni.

SEZIONE V

DISPOSIZIONE COMUNE ALLE SEZIONI I E II.

ART. 15.

*(Dibattimento in luogo diverso
dalla sede del tribunale).*

Quando esigenze di servizio o ragioni di opportunità lo richiedano, il presidente, su richiesta del pubblico ministero, può

ordinare, con decreto motivato, che il dibattimento si svolga in luogo diverso da quello dove ha sede il tribunale. Il decreto non è soggetto ad impugnazione.

CAPO III

DISPOSIZIONI RELATIVE AI GIUDICI MILITARI E AL COLLEGIO GIUDICANTE

SEZIONE I

DEI GIUDICI MILITARI.

ART. 16.

(Nomina dei giudici militari).

I giudici militari, effettivi e supplenti, sono nominati, secondo le modalità di cui ai successivi articoli, per ciascun tribunale militare di primo grado e di appello.

ART. 17.

(Formazione delle liste per il sorteggio dei giudici militari appartenenti all'Esercito, alla Marina e all'Aeronautica).

Entro il mese di ottobre di ogni anno, i comandanti militari territoriali di regione, i comandanti in capo di dipartimento militare marittimo e i comandanti di regione aerea trasmettono al tribunale militare d'appello o alla sezione distaccata di esso e ai tribunali militari territoriali aventi competenza territoriale nella circoscrizione dei suddetti comandi, le liste per il sorteggio dei giudici militari.

Tali liste contengono:

a) per il tribunale militare di appello o la sezione distaccata di esso, i nominativi degli ufficiali in servizio permanente, dal grado di capitano al grado di generale di brigata, che, residenti per servizio nel territorio sul quale esercita la giurisdizione il tribunale militare d'appello o la sezione distaccata di esso, risultino per ciascun grado, nelle singole armi o nei

singoli corpi, i più anziani nei rispettivi ruoli;

b) per i tribunali militari territoriali, i nominativi degli ufficiali in servizio permanente, dal grado di capitano al grado di generale di brigata, e degli aiutanti di battaglia o marescialli maggiori in servizio permanente, che, residenti per servizio nel territorio sul quale esercita la giurisdizione il tribunale militare territoriale, risultino, per ciascun grado, nelle singole armi o nei singoli corpi, i più anziani nei rispettivi ruoli.

Se gli ufficiali e i sottufficiali di cui ai due commi precedenti raggiungono i limiti di età nell'anno successivo o se ricoprono incarichi di comando o stiano compiendo periodi di imbarco o svolgano attribuzioni specifiche, ai fini dell'avanzamento, o se ricorrano cause di incompatibilità o di incapacità o se facciano parte del tribunale supremo militare nella composizione prevista dal successivo articolo 38, è iscritto nella lista l'ufficiale o il sottufficiale che nello stesso ruolo segue per anzianità di grado.

ART. 18.

(Formazione delle liste per il sorteggio dei giudici militari appartenenti al Corpo della guardia di finanza e al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza).

Entro il mese di ottobre di ogni anno, i comandanti di zona del Corpo della guardia di finanza e gli ispettori di zona del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza trasmettono al tribunale militare di appello o alla sezione distaccata di esso e ai tribunali militari territoriali aventi competenza territoriale nella circoscrizione dei suddetti comandi le liste per il sorteggio dei giudici militari.

Tali liste contengono:

a) per il tribunale militare di appello o per la sezione distaccata di esso, tutti i nominativi degli ufficiali in servizio permanente, dal grado di capitano al grado di generale di brigata residenti per servizio nel territorio nel quale esercita la

giurisdizione il tribunale militare di appello o la sezione distaccata di esso;

b) per i tribunali militari territoriali, i nominativi di tutti gli ufficiali in servizio permanente dal grado di capitano al grado di colonnello e i nominativi dei sottufficiali dei gradi indicati nell'articolo 5, n. 3, compresi nei primi sei posti di anzianità nei rispettivi ruoli, che risiedono per servizio nel territorio sul quale esercita la giurisdizione il tribunale militare territoriale.

Si applica il principio del terzo comma dell'articolo precedente.

ART. 19.

(Sorteggio e nomina dei giudici militari).

Entro il mese di novembre di ogni anno, il presidente del tribunale militare d'appello procede all'unificazione per grado di tutte le liste indicate nell'articolo 18 lettera a) e al sorteggio dei giudici necessari per la composizione organica di cui all'articolo 10, tenendo conto anche della lista di riserva.

L'ordine dell'estrazione determina la qualifica di giudice effettivo e di giudice supplente. I nominativi terzi estratti, limitatamente ai gradi previsti nell'ultimo comma dell'articolo 10, sono inseriti nella lista di riserva.

Per i giudici militari del Corpo della guardia di finanza e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza si procede per sorteggi distinti.

Gli elenchi dei giudici sorteggiati sono comunicati senza ritardo dal presidente del tribunale militare d'appello ai presidenti dei tribunali militari territoriali compresi nel distretto giudiziario militare.

Entro la prima metà del mese di dicembre di ogni anno i presidenti dei tribunali militari territoriali depennano i nominativi degli ufficiali sorteggiati come giudici d'appello dalle liste di cui agli articoli 18 e 19 e procedono ai sorteggi dei nominativi residui secondo le modalità previste nei commi primo e secondo.

Qualora le liste per un determinato grado contengano nomi in numero infe-

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

riore a tre volte quello dei giudici da sorteggiare, nel sorteggio sono compresi i nominativi che, in quel grado, figurano nella lista del tribunale militare territoriale viciniore, secondo la tabella C.

I sorteggi indicati nei commi precedenti sono effettuati in pubblica udienza, alla presenza del pubblico ministero e di un rappresentante dell'ordine degli avvocati e procuratori del luogo in cui ha sede l'organo giudiziario militare.

Delle operazioni di sorteggio è compilato processo verbale. La nomina dei giudici militari, effettivi, supplenti e della lista di riserva, è comunicata agli interessati e ai comandi dai quali essi dipendono.

ART. 20.

(Durata in carica dei giudici militari).

I giudici militari durano in carica un anno, salvo conferma se nuovamente sorteggiati.

ART. 21.

(Cause di incompatibilità).

Non possono essere destinati alle funzioni di giudice militare:

- 1) i militari che hanno le funzioni di Ministro o di Sottosegretario di Stato;
- 2) il capo o il sottocapo di stato maggiore della difesa;
- 3) i capi e i sottocapi di stato maggiore delle Forze armate;
- 4) il segretario generale del Ministero della difesa;
- 5) il presidente e i presidenti di sezione del Consiglio superiore delle Forze armate;
- 6) i comandanti generali dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza ed il tenente generale ispettore del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;
- 7) gli ufficiali in servizio presso il segretariato generale della Presidenza della Repubblica;

8) gli ufficiali addetti alle direzioni generali del personale militare;

9) gli ufficiali addetti a servizi ed uffici della Direzione generale della pubblica sicurezza.

ART. 22.

(Obbligatorietà dell'ufficio di giudice militare).

Salvo i casi previsti dalla legge, nessun militare può esimersi dall'assumere ed esercitare l'ufficio di giudice militare.

ART. 23.

(Incapacità per l'ufficio di giudice militare).

Non possono esercitare le funzioni di giudice i militari sottoposti a procedimento penale o a procedimento disciplinare di Stato.

ART. 24.

(Compatibilità dell'ufficio di giudice militare con altri incarichi).

Salvo le cause di incompatibilità, indicate nell'articolo 21, i giudici militari possono avere altri incarichi, ferma la normale precedenza del servizio della giustizia militare.

ART. 25.

(Giuramento).

I giudici militari, prima di assumere l'esercizio delle loro funzioni, prestano giuramento davanti al presidente del tribunale al quale sono assegnati.

La formula del giuramento è la seguente:

« Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservare lealmente la Costituzione e le leggi dello Stato e di adempiere con coscienza i doveri inerenti al mio ufficio ».

Del prestato giuramento è redatto processo verbale.

ART. 26.

(Provvedimenti disciplinari).

Il giudice militare, nei confronti del quale venga accolta la dichiarazione di riacusazione per avere, dopo la nomina a giudice, dato consiglio o manifestato il suo parere o il suo convincimento sull'oggetto del procedimento fuori dell'esercizio delle funzioni del proprio ufficio, soggiace alle sanzioni disciplinari previste dalle leggi e dai regolamenti, senza pregiudizio della azione penale, qualora il fatto costituisca reato.

Le sanzioni sono inflitte dal tribunale supremo militare, nella composizione speciale indicata nell'articolo 37, che decide insindacabilmente.

ART. 27.

(Cessazione dei giudici militari).

L'ufficio di giudice militare cessa, se il militare che ne è investito:

- 1) è promosso;
- 2) è cessato dal servizio;
- 3) è incorso nella sospensione dal grado o dall'impiego, ovvero nella perdita del grado.

In caso di cessazione dall'ufficio di uno o più giudici militari, si provvede alla sostituzione con le modalità stabilite nei precedenti articoli 17, 18 e 19. I sostituti esercitano le funzioni di giudice militare sino al compimento del periodo per il quale erano stati nominati i giudici militari cessati dall'ufficio.

SEZIONE II

DEL COLLEGIO GIUDICANTE.

ART. 28.

(Costituzione dei collegi giudicanti degli organi giudiziari militari di merito).

Gli organi giudiziari militari di cui agli articoli 5 e 9 giudicano con l'intervento:

- 1) del presidente;

2) di un giudice o consigliere relatore;

3) di tre giudici militari.

In caso di mancanza, assenza, incompatibilità o altro impedimento, il presidente è sostituito dal giudice o consigliere relatore più anziano, il giudice militare effettivo dal giudice militare supplente, di pari grado, e, qualora, anche per quest'ultimo, ricorra una delle predette cause, dal giudice militare delle liste di riserva di cui agli articoli 5 e 10.

ART. 29.

(Composizione del collegio giudicante in relazione alla forza armata o al corpo di appartenenza dell'imputato).

Nei giudizi a carico di militari dello Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, di qualunque grado, la partecipazione di giudici militari al collegio giudicante prescinde dall'appartenenza alla stessa forza armata, dalla quale dipende l'imputato.

Nei giudizi a carico di militari del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo degli agenti di custodia, il giudice militare meno elevato in grado tra quelli previsti nella tabella di cui all'articolo 32 deve appartenere allo stesso corpo al quale appartiene l'imputato.

La disposizione si osserva anche nel caso che più siano gli imputati, alcuni di forze armate indicate nel primo comma, altri di corpi suddetti.

Ove più siano gli imputati di corpi indicati nel secondo comma, per l'appartenenza del giudice militare, il collegio è composto avendosi riguardo all'imputato più elevato in grado, o, a parità di grado, al maggior numero di imputati o, infine, a parità di grado e di numero, all'imputato più anziano.

ART. 30.

(Composizione del collegio giudicante per particolari reati).

Quando si tratti di giudicare alcuno dei reati previsti dagli articoli 105, 106, 107, 108, 110, 112 e 113 del codice penale militare di pace, tutti i giudici che compon-

gono il collegio devono appartenere, rispettivamente, alla Marina o all'Aeronautica, secondo che si tratti di fatti di carattere marittimo o di fatti di carattere aeronautico, indipendentemente dalla forza armata o dal corpo di appartenenza dell'imputato.

I giudici militari, se ufficiali, debbono essere del ruolo normale del corpo di stato maggiore, per la Marina, e del ruolo naviganti normale dell'Aeronautica; se sottufficiali, debbono possedere la qualifica di padrone marittimo o l'equivalente abilitazione al comando di imbarcazioni militari, per la Marina, e debbono possedere il brevetto militare di pilotaggio, per l'Aeronautica.

Ove la composizione organica del tribunale non consenta la composizione del collegio come stabilito al comma precedente, alle necessarie sostituzioni si provvede, se trattasi di giudizio di primo grado, mediante sorteggio tra gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente residenti nel territorio di giurisdizione del tribunale e all'occorrenza di quello viciniore, secondo la tabella C che, nel grado richiesto, hanno la maggiore anzianità. Se trattasi di giudizio di appello, mediante sorteggio tra gli ufficiali in possesso dell'anzidetto requisito di anzianità di grado residenti nella circoscrizione dei comandi indicati nel terzo comma del precedente articolo 17.

ART. 31.

(Composizione del collegio giudicante nei giudizi a carico di militari del Corpo degli agenti di custodia).

Nei giudizi a carico di militari appartenenti al Corpo degli agenti di custodia, il giudice militare che fa parte del collegio ai sensi dell'articolo 29, è designato per sorteggio secondo le modalità di cui all'articolo 19.

All'uopo, il direttore generale degli istituti di prevenzione e pena comunica entro il mese di ottobre di ogni anno:

a) al tribunale militare d'appello una lista nazionale comprendente i nominativi

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

di tutti gli ufficiali in servizio permanente dal grado di capitano al grado di tenente colonnello;

b) al tribunale militare territoriale di Roma una lista nazionale comprendente i nominativi di tutti gli ufficiali in servizio permanente dal grado di capitano al grado di maggiore;

c) ai tribunali militari territoriali le liste contenenti i nomi di tutti i marescialli maggiori appartenenti al corpo, residenti per servizio nel territorio in cui i tribunali militari territoriali esercitano la loro giurisdizione, ai fini di quanto previsto dall'articolo 5, n. 3.

I nominativi di cui alle lettere a) e b) dei giudici sorteggiati, sono inclusi in due albi nazionali e sono comunicati senza ritardo ai presidenti dei tribunali militari territoriali diversi da quello di Roma.

Alla norma contenuta nel secondo comma dell'articolo 29 si deroga qualora non risultino disponibili ufficiali del grado richiesto dalla tabella di cui all'articolo 32.

In tal caso si applica il primo comma dell'articolo 29.

ART. 32.

(Composizione del collegio in relazione al grado dell'imputato).

Ferme le disposizioni degli articoli precedenti, i giudici militari devono avere il grado indicato nella tabella *D* allegata alla presente legge.

ART. 33.

(Composizione del collegio nei giudizi a carico di ufficiali generali).

Per la composizione del collegio nei giudizi a carico di ufficiali generali, il Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dell'interno e delle finanze, forma una lista annuale nella quale sono iscritti tutti i generali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza,

residenti nel territorio nazionale, per i quali non ricorrano le cause di incompatibilità o di incapacità. Possono essere compresi nella lista i generali di divisione e di brigata che siano nella composizione organica del tribunale militare d'appello e dei tribunali militari territoriali.

Le estrazioni a sorte, per tutto il territorio nazionale, sono compiute dal presidente del tribunale militare d'appello e dal presidente del tribunale militare territoriale di Roma, osservati i tempi e le modalità di cui all'articolo 19.

I nominativi degli ufficiali generali estratti sono inclusi in due albi nazionali e sono comunicati senza ritardo ai presidenti dei tribunali territoriali diversi da quello di Roma.

ART. 34.

(Carattere unitario del collegio giudicante).

I magistrati e i giudici militari costituiscono un collegio unico a tutti gli effetti.

ART. 35.

(Assistenza di giudici aggiunti).

Nei dibattimenti che si prevedono di lunga durata, il presidente ha facoltà di disporre che i giudici militari supplenti assistano all'udienza in qualità di aggiunti e sostituiscano i giudici effettivi nel caso di eventuali assenze o impedimenti.

In via sussidiaria, si possono utilizzare le liste di riserva dei giudici militari di cui agli articoli 5 e 10.

ART. 36.

(Inalterabilità della composizione personale del collegio).

Qualora il dibattimento debba proseguire oltre il termine di scadenza del periodo annuale, il giudice militare seguita ad esercitare le sue funzioni sino alla pronuncia della sentenza.

CAPO IV

COMPETENZA SPECIALE
DEL TRIBUNALE SUPREMO MILITARE

ART. 37.

(Competenza e composizione).

Il tribunale supremo militare, in materia di provvedimenti disciplinari a carico dei giudici militari, delibera con l'intervento:

1) del presidente aggiunto che lo presiede;

2) di uno dei magistrati militari indicati nel secondo comma, n. 3, dell'articolo 13;

3) di due consiglieri di Stato, nominati secondo le norme dell'ordinamento del Consiglio di Stato;

4) di tre ufficiali generali di grado non superiore a generale di divisione o equiparati.

Con la stessa composizione il tribunale supremo militare delibera nelle materie di natura amministrativa attribuite dalle leggi alla sua competenza.

Gli ufficiali generali, indicati nel primo comma, sono nominati annualmente con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dell'interno e delle finanze, e non possono far parte della composizione organica dei tribunali militari territoriali e del tribunale militare di appello.

TITOLO II

DELLA MAGISTRATURA MILITARE

CAPO I

DELLO STATO GIURIDICO
DEI MAGISTRATI MILITARI

ART. 38.

*(Categorie e funzioni
dei magistrati militari).*

I magistrati militari si distinguono in magistrati militari di tribunale, magistrati militari d'appello, magistrati militari di tri-

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

bunale supremo militare, rispettivamente equiparati alle corrispondenti categorie della magistratura ordinaria dei magistrati di tribunale, magistrati di corte d'appello e magistrati di corte di cassazione.

I magistrati militari di tribunale sono destinati ad esercitare le funzioni di giudice relatore, di giudice istruttore militare, di sostituto procuratore militare della Repubblica, di giudice militare di sorveglianza.

I magistrati militari di appello sono destinati ad esercitare le funzioni di presidente di tribunale militare territoriale, di procuratore militare della Repubblica, di consigliere relatore del tribunale militare di appello, di sostituto procuratore generale militare presso il tribunale militare di appello, di presidente della sezione di sorveglianza.

I magistrati militari di tribunale supremo militare sono destinati ad esercitare le funzioni di consigliere del tribunale supremo militare, di sostituto procuratore generale militare della Repubblica presso il tribunale supremo militare.

Le funzioni direttive superiori alle quali possono essere nominati i magistrati militari di tribunale supremo militare sono quelle di presidente aggiunto del tribunale supremo militare, di procuratore generale militare presso il tribunale supremo militare, di presidente del tribunale militare di appello e di procuratore generale presso il tribunale militare di appello.

ART. 39.

(Reclutamento dei magistrati militari).

L'assunzione dei magistrati militari ha luogo mediante concorso per esami tra i cittadini laureati in giurisprudenza che abbiano compiuto gli anni 21 e non superato gli anni 35, fatte salve le elevazioni di legge, e che abbiano l'idoneità fisica richiesta per la nomina a ufficiale di complemento.

Per i pubblici dipendenti si prescinde in ogni caso dal limite di età.

La richiesta di indire il concorso è fatta al Ministro della difesa dal Consiglio della magistratura militare.

ART. 40.

(*Prove d'esame
e svolgimento del concorso*).

L'esame consiste:

a) in una prova scritta su ciascuna delle seguenti materie:

- 1) diritto penale militare;
- 2) diritto penale comune;
- 3) diritto civile;

b) in una prova orale su ciascuna delle seguenti materie:

- 1) diritto penale militare;
- 2) procedura penale militare;
- 3) diritto penale comune;
- 4) procedura penale comune;
- 5) diritto civile e romano;
- 6) diritto costituzionale;
- 7) diritto amministrativo;
- 8) diritto internazionale pubblico.

Sono ammessi alle prove orali i candidati che ottengono non meno di dodici ventesimi dei punti in ciascuna prova scritta.

Conseguono l'idoneità coloro che ottengono una votazione complessiva non inferiore a novantuno punti, e non meno di sei decimi in ciascuna prova orale.

Non sono ammesse frazioni di punto.

Il concorso ha luogo in Roma.

La commissione esaminatrice è nominata dal Consiglio della magistratura militare ed è composta di cinque membri scelti fra i magistrati ordinari designati dal Consiglio superiore della magistratura o militari di qualifica non inferiore a magistrato di appello, e i professori delle facoltà di giurisprudenza.

Debbono essere nominati, altresì, membri supplenti di qualifica corrispondente ed in numero eguale a quello dei membri effettivi.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario, designato dal Ministero della difesa, con qualifica non inferiore a direttore di sezione.

Per le modalità di espletamento del concorso si osservano le disposizioni concernenti i magistrati ordinari.

ART. 41.

(Nomina dei vincitori).

I concorrenti dichiarati idonei sono classificati secondo il numero totale dei punti riportati. In caso di parità di punti, si applicano le disposizioni generali vigenti sui titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi.

Sono nominati uditori giudiziari militari, con decreto ministeriale, i primi classificati entro il limite dei posti messi a concorso.

I posti che si rendono disponibili entro sei mesi dall'approvazione della graduatoria medesima, nel limite massimo di un decimo di quelli messi a concorso, possono essere assegnati, dal Ministro della difesa, ai concorrenti idonei su proposta del Consiglio della magistratura militare.

ART. 42.

(Servizio militare).

Prima di assumere le funzioni, i vincitori del concorso di cui al precedente articolo 39, se non hanno prestato servizio militare, sono tenuti a prestarlo.

ART. 43.

(Destinazione e tirocinio degli uditori giudiziari militari).

Gli uditori giudiziari militari sono destinati negli uffici giudiziari militari stabiliti dal Consiglio della magistratura militare, per compiere o completare il periodo di tirocinio, che deve durare almeno sei mesi e, comunque, non più di un anno. Al termine del periodo di tirocinio, sulla motivata favorevole relazione del capo dell'ufficio giudiziario presso il quale il tirocinio è stato effettuato, il Consiglio della magistratura militare provvede all'ammissione del magistrato militare alle funzioni giudiziarie, secondo quanto disposto dall'articolo 45.

ART. 44.

(Stato giuridico, avanzamento e trattamento economico dei magistrati militari).

Lo stato giuridico, l'avanzamento e il trattamento economico dei magistrati militari sono regolati dalle disposizioni in vigore per i magistrati ordinari, in quanto applicabili, ferme le equiparazioni stabilite nell'articolo 38.

ART. 45.

(Assegnazione a sedi e funzioni).

I magistrati militari sono inamovibili.

Le assegnazioni a sedi e funzioni sono adottate per i motivi stabiliti per i magistrati ordinari e in base ai criteri determinati dal Consiglio della magistratura militare all'atto della prima seduta.

Per urgenti ragioni di servizio, su proposta del presidente aggiunto del tribunale supremo militare o del procuratore generale militare della Repubblica presso il tribunale supremo militare, il presidente del Consiglio della magistratura militare può disporre che magistrati militari di tribunale, di appello e di tribunale supremo militare, ad eccezione di quelli con ufficio direttivo, assumano, per un periodo di tempo non superiore a tre mesi, funzioni diverse da quelle loro conferite con decreto presidenziale; rendendosi necessaria una maggiore durata, si provvede con normale assegnazione.

Dalle assegnazioni temporanee sono esclusi gli uffici direttivi.

ART. 46.

(Delle supplenze e delle applicazioni).

In caso di mancanza, assenza, incompatibilità o altro impedimento di un magistrato in servizio, salve le disposizioni di cui agli articoli precedenti, si osservano per le supplenze e le applicazioni le norme in vigore per i magistrati ordinari, in quanto applicabili.

ART. 47.

(Uffici direttivi presso i tribunali militari territoriali e presso il tribunale militare di appello).

Gli uffici direttivi di presidente di tribunale militare territoriale e di procuratore militare della Repubblica sono conferiti, per anzianità e per merito, a magistrati militari d'appello.

Gli uffici direttivi superiori di presidente del tribunale militare d'appello e di procuratore generale militare presso il tribunale militare d'appello sono conferiti, per anzianità e per merito, a magistrati militari di tribunale supremo militare, aventi anzianità di almeno otto anni nella qualifica e che esercitino da almeno un anno le relative funzioni.

ART. 48.

(Conferimento di uffici direttivi).

Il conferimento degli uffici direttivi indicati nell'articolo precedente è deliberato dal Consiglio della magistratura militare su proposta, formulata di concerto con il Ministro della difesa, del comitato per gli uffici direttivi, formato dal presidente aggiunto del tribunale supremo militare o, in mancanza, dal procuratore generale militare del tribunale supremo militare, da uno dei membri elettivi di cui all'articolo 54 e da uno dei membri nominati dal Presidente della Repubblica di cui all'articolo 54, tratto a sorte all'inizio di ogni anno.

ART. 49.

(Uffici direttivi presso il tribunale supremo militare).

Gli uffici direttivi superiori di presidente aggiunto del tribunale supremo militare e di procuratore generale militare presso lo stesso tribunale sono conferiti a magistrati militari di tribunale supremo militare, aventi anzianità di almeno otto anni nella qualifica e che esercitino da almeno un anno le relative funzioni.

Il conferimento degli uffici direttivi superiori indicati nel comma precedente è deliberato dal Consiglio della magistratura militare su una terna di nomi proposta, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, dal comitato degli uffici direttivi, di cui all'articolo precedente.

ART. 50.

(Forma dei provvedimenti).

Tutti i provvedimenti riguardanti i magistrati militari sono adottati in conformità delle deliberazioni del Consiglio della magistratura militare con decreto del Presidente della Repubblica controfirmato dal Ministro della difesa, ovvero, nei casi stabiliti dalla legge, con decreto del Ministro della difesa, con l'osservanza delle norme in vigore per i magistrati ordinari, sostituiti:

1) al Consiglio superiore della magistratura, il Consiglio della magistratura militare;

2) al primo presidente della corte di cassazione e al procuratore generale della Repubblica presso la corte di cassazione, il presidente aggiunto del tribunale supremo militare ed il procuratore generale militare presso di esso.

Tutti i provvedimenti concernenti i magistrati militari saranno pubblicati sul bollettino ufficiale del Ministero della difesa.

CAPO II

DELLA DISCIPLINA

DELLA MAGISTRATURA MILITARE

ART. 51.

(Poteri di sorveglianza sui magistrati militari giudicanti e requirenti).

Il presidente aggiunto del tribunale supremo militare esercita la sorveglianza sui magistrati militari che hanno funzioni giudicanti: il procuratore generale militare della Repubblica presso il tribunale supremo militare esercita la sorveglianza sui magistrati militari del pubblico ministero.

Ferme le attribuzioni del Consiglio della magistratura militare, spettano al Ministro della difesa l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia militare.

ART. 52.

(Consulenza in materia giudiziaria militare).

In materia giudiziaria militare i procuratori militari della Repubblica sono consulenti legali dei Comandi militari locali.

Il Ministro della difesa, a sua volta, può chiedere pareri al procuratore generale militare presso il tribunale supremo militare.

ART. 53.

(Sanzioni disciplinari - Procedimento disciplinare).

Per quanto attiene alle sanzioni disciplinari irrogabili ai magistrati militari ed al procedimento disciplinare, si osservano le norme in vigore per i magistrati ordinari sostituiti:

1) al Ministro di grazia e giustizia, il Ministro della difesa;

2) al Consiglio superiore della magistratura ed alla sezione disciplinare, il Consiglio della magistratura militare;

3) al procuratore generale presso la corte di cassazione, il procuratore generale militare della Repubblica presso il tribunale supremo militare.

CAPO III

DEL CONSIGLIO DELLA MAGISTRATURA
MILITARE

ART. 54.

(Composizione e sede).

Il Consiglio della magistratura militare è presieduto dal presidente del tribunale supremo militare ed è composto dal presidente aggiunto del tribunale supremo militare, dal procuratore generale militare della Repubblica presso il tribunale supremo militare e da sei componenti eletti dai magistrati militari.

I componenti da eleggere sono scelti tra i magistrati militari di tribunale supremo militare, di appello e di tribunale, nel numero, rispettivamente, di uno, due e tre per ciascuna delle categorie indicate, avuto riguardo alle funzioni effettivamente svolte. I componenti eletti durano in carica tre anni e non sono immediatamente rieleggibili.

Qualora un componente eletto venga meno prima della scadenza del triennio è sostituito dal magistrato della stessa categoria che ha conseguito il maggior numero di voti fra i non eletti.

Il presidente aggiunto del tribunale supremo militare è vice presidente del Consiglio e sostituisce il presidente in caso di impedimento o di assenza.

Per il conferimento degli uffici direttivi, il Consiglio è integrato da due membri nominati dal Presidente della Repubblica tra i professori ordinari di università in materie giuridiche o tra gli avvocati dopo quindici anni di esercizio professionale.

Il Consiglio della magistratura, quando esprime i pareri di cui al secondo comma dell'articolo 58, è integrato da due ufficiali generali o ammiragli nominati dal Ministro della difesa.

Il Consiglio ha sede in Roma presso il tribunale supremo militare.

ART. 55.

(Durata in carica del Consiglio).

Il Consiglio della magistratura militare scade al termine del triennio.

Tuttavia, finché non è insediato il nuovo Consiglio, continua a funzionare quello precedente.

ART. 56.

(Deliberazioni del Consiglio della magistratura militare).

Il Consiglio delibera con l'intervento di almeno sette membri, dei quali almeno quattro componenti eletti e almeno due membri di diritto. Per i provvedimenti di

cui al quinto comma dell'articolo 54 è necessario, inoltre, l'intervento di almeno uno dei membri nominati dal Presidente della Repubblica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto del presidente. Per le procedure da seguire nelle votazioni, valgono, in quanto applicabili, le norme vigenti per il Consiglio superiore della magistratura.

ART. 57.

*(Segreteria del Consiglio
della magistratura militare).*

L'Ufficio di segreteria del Consiglio dipende dal presidente ed è composto da un magistrato militare, segretario, e da un funzionario della carriera direttiva delle cancellerie militari nominati dallo stesso Consiglio.

ART. 58.

*(Attribuzioni del Consiglio
della magistratura militare).*

Il Consiglio della magistratura militare delibera sulle assunzioni nella magistratura militare, sulle assegnazioni a sedi e funzioni, sui trasferimenti e sull'avanzamento dei magistrati militari.

Il Consiglio esprime altresì pareri e può fare proposte al Ministro della difesa in merito alle modificazioni delle circoscrizioni giudiziarie militari, alla costituzione e soppressione di tribunali e di altri uffici giudiziari militari e a tutte le materie riguardanti l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia militare.

ART. 59.

*(Attribuzioni del presidente
del Consiglio della magistratura militare).*

Il presidente del Consiglio della magistratura militare:

1) indice le elezioni dei componenti elettivi del Consiglio stesso;

2) convoca il Consiglio di sua iniziativa o a richiesta di almeno tre componenti, entro quindici giorni dalla richiesta.

ART. 60.

(Elezioni dei componenti del Consiglio).

Alle elezioni dei componenti del Consiglio partecipano tutti i magistrati militari, in unico collegio nazionale.

Sono esclusi dal voto i magistrati sospesi dalle funzioni.

Il voto è diretto, personale e segreto.

Ciascun magistrato militare può votare per un numero di magistrati militari non superiore al numero di quelli da eleggere per ogni categoria. I voti espressi in eccedenza al numero stabilito sono nulli; rimangono validi i primi nell'ordine in cui sono espressi dall'elettore.

I magistrati in servizio presso i tribunali militari territoriali e presso il tribunale militare di appello consegnano le schede, contenenti i voti di preferenza espressi, ai presidenti dei tribunali stessi, che ne curano l'inoltro, con plico raccomandato, all'ufficio di segreteria della commissione.

I plichi contenenti le schede devono pervenire almeno il giorno prima di quello stabilito per le operazioni di scrutinio.

I magistrati in servizio presso il tribunale supremo militare, entro il termine di cui al comma precedente, consegnano le schede all'ufficio di segreteria.

Il presidente del Consiglio, nel giorno stabilito, procede, in presenza del segretario e dei membri del Consiglio uscenti, alle operazioni di scrutinio e dichiara eletti i magistrati che hanno riportato il maggior numero di voti nella categoria di eleggibili alla quale appartengono.

Delle operazioni di scrutinio è redatto processo verbale.

ART. 61.

(Ineleggibilità).

Non possono essere eletti componenti del Consiglio i magistrati sospesi dalle funzioni ed i magistrati ai quali sia stata in-

flitta una sanzione più grave dell'ammonimento. Tuttavia, sono eleggibili i magistrati sottoposti a censura quando, dalla data del relativo provvedimento, sono trascorsi almeno dieci anni, ed essa non è stata seguita da altra sanzione disciplinare.

TITOLO III

DEI CANCELLIERI E SEGRETARI GIUDIZIARI MILITARI

ART. 62.

(Commissione per il personale delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie militari).

La Commissione per il personale delle carriere direttiva e di concetto delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie militari è presieduta dal presidente aggiunto del tribunale supremo militare, e si compone del procuratore generale militare presso il tribunale supremo militare, del presidente del tribunale militare d'appello, del procuratore generale presso il tribunale militare d'appello, del dirigente superiore più anziano tra quelli previsti in organico e da quattro membri elettivi, di cui due funzionari della carriera direttiva e due funzionari della carriera di concetto.

In caso di impedimento o di assenza del presidente, esso è sostituito dal procuratore generale militare presso il tribunale supremo militare.

La commissione ha competenza in materia di scrutini, di giudizi complessivi e di procedimenti disciplinari e delibera con l'intervento di almeno cinque membri, di cui tre di diritto e due elettivi.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste per il Consiglio della magistratura militare, di cui agli articoli 54, terzo comma, 55, 59, 60 e 61.

La Commissione ha sede in Roma presso il tribunale supremo militare. Il servizio di segreteria è svolto dal funzionario di cui all'articolo 57.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 63.

(Inizio del funzionamento degli organi giudiziari militari).

Gli organi giudiziari di cui al primo comma dell'articolo 1 cominciano a funzionare, nella composizione stabilita dagli articoli precedenti, il primo giorno del mese successivo a quello in cui si compiono i sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Fino a questa data continuano a funzionare gli organi previsti dall'abrogato ordinamento.

Nel più breve tempo possibile e, comunque, con il rispetto del termine di cui al comma precedente, si provvede alle operazioni di cui agli articoli 17, 18 e 19. Alle operazioni di sorteggio per i giudici militari del tribunale militare d'appello e della sezione distaccata di esso provvede il presidente del tribunale supremo militare.

Per i dibattimenti in corso si osservano le disposizioni del precedente articolo 36.

ART. 64.

(Conversione di ricorsi).

I ricorsi ancora pendenti alla data di cui al primo comma dell'articolo precedente sono convertiti in appello ed immediatamente trasmessi all'organo competente.

Il ricorrente o il difensore possono presentare ulteriori motivi di impugnazione entro dieci giorni dalla notificazione

ne del decreto di citazione per il giudizio di appello.

Il pubblico ministero può presentare ulteriori motivi di impugnazione entro dieci giorni dalla comunicazione degli atti ai sensi dell'articolo 517 del codice di procedura penale.

Si applicano le disposizioni dell'articolo 203 del codice di procedura penale.

ART. 65.

(Giudizio di appello).

Fino a quando non entrerà in vigore il nuovo codice penale militare di pace, per i giudizi di appello si applicano le disposizioni seguenti.

Il procuratore generale militare presso il tribunale militare d'appello, il procuratore militare della Repubblica e l'imputato possono proporre appello al tribunale militare di appello o alla sezione distaccata di esso contro le sentenze e i provvedimenti del tribunale militare territoriale nei casi, nei termini e con le forme stabilite dal codice di procedura penale per i provvedimenti del tribunale. Sullo appello contro i provvedimenti del giudice istruttore decide il tribunale militare territoriale in camera di consiglio, in luogo della sezione istruttoria.

Nel giudizio di appello si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del codice penale militare di pace relative al giudizio di primo grado.

ART. 66.

(Procedimenti in corso dinanzi al tribunale di Verona).

I procedimenti penali in corso alla data di entrata in vigore della presente legge presso il soppresso tribunale militare territoriale di Verona sono rimessi, nello stato in cui si trovano, al tribunale militare territoriale di Padova.

La competenza per l'esecuzione relativa ai procedimenti penali irrevocabilmente

definiti dal soppresso tribunale militare territoriale di Verona è devoluta al tribunale militare territoriale di Padova.

ART. 67.

(Disposizioni per la prima applicazione della presente legge).

Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, saranno costituiti il Consiglio e la Commissione di cui agli articoli 54 e 62.

A tale scopo, il Consiglio dei ministri provvederà alla nomina dei magistrati militari membri di diritto del Consiglio della magistratura militare; il Consiglio superiore della magistratura provvederà alla nomina del presidente del tribunale supremo militare. Il presidente aggiunto del tribunale supremo militare, se già nominato, o il procuratore generale militare presso il tribunale supremo militare provvederà a indire le elezioni di cui agli articoli 60 e 62.

Fino alla costituzione del Consiglio della magistratura militare, le relative funzioni saranno svolte dalla preesistente commissione per il personale della giustizia militare, salvo che per le nomine e i trasferimenti conseguenti all'attuazione della presente legge.

La commissione indicata nel comma precedente provvede altresì in materia di scrutini e di procedimenti disciplinari per il personale delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie militari.

ART. 68.

(Organici della magistratura militare).

La tabella allegata alla legge 22 maggio 1971, n. 368, è sostituita dalla tabella *B* allegata alla presente legge.

Nella tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1080, sono inseriti, dopo il procuratore generale militare, il presidente aggiunto del tribunale supremo militare, il

presidente del tribunale militare d'appello e il procuratore generale militare presso il tribunale militare d'appello.

ART. 69.

(Ruolo organico della magistratura).

Il ruolo organico della magistratura è aumentato di un posto di presidente del tribunale supremo militare, equiparato a tutti gli effetti a presidente aggiunto della Corte di cassazione.

Nella tabella A allegata alla legge 4 gennaio 1963, n. 1, è aggiunto, in corrispondenza del procuratore generale presso la Corte di cassazione, del presidente aggiunto della Corte di cassazione e del presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche, il presidente del tribunale supremo militare; il relativo organico è elevato da 3 a 4.

ART. 70.

(Disposizioni di coordinamento).

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge saranno emanate le disposizioni di coordinamento con le altre leggi in materia di ordinamento giudiziario militare di pace e di stato giuridico e avanzamento del personale della giustizia militare.

ART. 71.

(Onere finanziario).

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in annue lire 228 milioni, per l'anno finanziario 1980 si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 72.

(Abrogazione di norme incompatibili).

È abrogato l'ordinamento giudiziario militare, approvato con regio decreto 9 settembre 1941, n. 1022. È altresì abrogata ogni altra norma incompatibile con la presente legge.

TABELLA A.

NUMERO, SEDI E CIRCOSCRIZIONI TERRITORIALI DEI TRIBUNALI MILITARI TERRITORIALI E DEL TRIBUNALE MILITARE DI APPELLO.

TRIBUNALI MILITARI TERRITORIALI.

Sede —	Circoscrizione —
1) Torino . . .	Alessandria, Aosta, Asti, Bergamo, Como, Cremona, Cuneo, Genova, Imperia, Milano, Novara, Pavia, Savona, Sondrio, Torino, Varese, Vercelli.
2) Padova . . .	Belluno, Bologna, Bolzano, Brescia, Ferrara, Forlì, Gorizia, Mantova, Padova, Pordenone, Ravenna, Rovigo, Trento, Treviso, Trieste, Udine, Venezia, Verona, Vicenza.
3) La Spezia . . .	Arezzo, Firenze, Grosseto, La Spezia, Livorno, Lucca, Massa Carrara, Modena, Parma, Piacenza, Pisa, Pistoia, Reggio Emilia, Siena.
4) Roma	Ancona, Ascoli Piceno, Chieti, Frosinone, L'Aquila, Latina, Macerata, Perugia, Pesaro e Urbino, Pescara, Rieti, Roma, Teramo, Terni, Viterbo.
5) Napoli	Avellino, Benevento, Campobasso, Caserta, Catanzaro, Cosenza, Isernia, Napoli, Potenza, Salerno.
6) Bari	Bari, Brindisi, Foggia, Lecce, Matera, Taranto.
7) Palermo	Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Reggio Calabria, Siracusa, Trapani.
8) Cagliari	Cagliari, Nuoro, Oristano, Sassari.

TRIBUNALE MILITARE D'APPELLO.

Sede —	Tribunali militari territoriali di primo grado compresi nella circoscrizione —
Roma	Roma, Napoli, Bari, Palermo, Cagliari
Sezione distaccata in Verona . . .	Torino, Padova, La Spezia

TABELLA B.

ORGANICO DEL PERSONALE DELLA MAGISTRATURA MILITARE

	Numero di posti in organico
	—
Presidente aggiunto del tribunale supremo militare, procuratore generale militare della Repubblica presso il tribunale supremo militare, presidente del tribunale militare di appello, procuratore generale militare presso il tribunale militare di appello	4
Magistrati militari di tribunale supremo militare	7
Magistrati militari d'appello e di tribunale	75
Uditori giudiziari militari	— (a)
	—
Totale	86
	==

(a) Il loro numero non potrà mai essere superiore a quello dei posti vacanti nel ruolo, alla cui copertura si potrà provvedere anche in deroga al disposto dell'articolo 3, ultimo comma, della legge 24 maggio 1970, n. 336.

TABELLA C.

CIRCOSCRIZIONI GIUDIZIARIE VICINIORI

Sede di Tribunale militare territoriale —	Tribunale militare territoriale viciniore —
1) Torino	La Spezia
2) Padova	Torino
3) La Spezia	Torino
4) Roma	Napoli
5) Napoli	Bari
6) Bari	Napoli
7) Palermo	Napoli
8) Cagliari	Roma

TABELLA D

Grado dell'imputato	Grado dei giudici militari	
	Giudizio di 1° grado	Giudizio di appello
1) Militare di truppa e sottufficiale	1 Maggiore 1 Capitano 1 Aiutante di battaglia o Maresciallo maggiore	1 Tenente colonnello 1 Maggiore 1 Capitano
2) Sottotenente, tenente e capitano	1 Tenente colonnello 1 Maggiore 1 Capitano	1 Colonnello 1 Tenente colonnello 1 Maggiore
3) Maggiore	1 Colonnello 1 Tenente colonnello 1 Maggiore	2 Colonnelli 1 Tenente colonnello
4) Tenente colonnello	2 Colonnelli 1 Tenente colonnello	1 Generale di brigata 2 Colonnelli
5) Colonnello	2 Generali di brigata 1 Colonnello	1 Generale di divisione 2 Generali di brigata
6) Generale di brigata	1 Generale di divisione 2 Generali di brigata	3 Generali di divisione
7) Generale di divisione	1 Generale di corpo d'armata 2 Generali di divisione	3 Generali di corpo d'armata
8) Generale di corpo d'armata	3 Generali di Corpo d'armata	3 Generali di corpo d'armata